



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

ORIGINALE

501

**DETERMINAZIONE N.
AREA**

**SERVIZIO 9 : CONDONO EDILIZIO E
TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE**

Data di Registrazione

19/04/2018

**Oggetto : CONDONO EDILIZIO L. 47/85 L. 724/94 E SUCC.- CONGUAGLIO
OBLAZIONE ED ONERI CONCESSORI.
DOMANDA DI SANATORIA PRATICA 4093/C W.N. 1777/95- PROT. 5654/95
DITTA:MARTINI ADELE NATA A CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL
29/11/1941 E RESIDENTE VIA SAN MARTINO, 30 SANT'AGNELLO
CF MRT DLA 41S69 C129A**

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Si comunica che l'ufficio ha esaminato la domanda indicata in oggetto, determinando i seguenti importi:

A TITOLO DI OBLAZIONE	€ 3.684,45	£ 7.134.084
A TITOLO DI ONERI CONCESSORI	€ 2.378,27	£ 4.604,27

Considerato che ad oggi, tranne dimostrazione contraria, risultano pagate rispettivamente le somme di £ 2.579.800 (€1.332,36) riguardo all'oblazione e £ 1.264.600 (€ 653,11) per quanto riguarda gli oneri concessori, la S.V. è tenuta ad effettuare i versamenti integrativi di seguito indicati, comprensivi di interessi legali per ritardato pagamento, tranne che tali importi siano contrassegnati con segno negativo (-) quindi siano da restituire, nel qual caso può esserne richiesto il rimborso all'ente percettore:

A) PER CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE	€ 3.996,62 =	£ 7.738.535=
(da versare per il 50% sul C/C N. 255 000 intestato all'AMM.NE P.T.-OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO e per il restante 50% sul C/C N. 26192807 intestato al Comune di Massa Lubrense) così suddivisi:		
- su C/C n. 255000 intestato all'AMM.NE P.T. - oblazione abusivismo edilizio		€ 1.998,31=
- su C/C n. 26192807 intestato al comune di Massa Lubrense		€ 1.998,31=

COMUNE DI MASSA LUBRENSE Largo Vescovado n. 2, 80061 (NA)

Telefono: +39 081 5339401 - **Fax:** +39 081 8789576 - **E-mail:** protocollo.massalubrense@pec.it

B) PER CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI	€ 5.693,03 =	£ 11.023.237=
---	---------------------	----------------------

(da versare sul C/C postale N. 26192807 intestato al COMUNE di Massa Lubrense - SERVIZIO TESORERIA oppure mediante bonifico bancario a favore del comune di Massa Lubrense IBAN (IT79Z0514240260128570000272) c/o Banca di Credito Popolare di Torre del Greco filiale di Sorrento).

- Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria resta subordinato all'integrale versamento di tali somme, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, con avvertimento che, in caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (vedi avvertenza retro).
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica alla ditta intestataria:

RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE (Art. 3. - L. 47/85)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n. 10, comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma.

RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DELL'OBLAZIONE

Il mancato versamento, entro i termini previsti dalla determina, dell'importo dovuto a conguaglio dell'oblazione, comporta:

il pagamento dell'importo determinato maggiorato degli interessi legali.

Il Responsabile Servizio
Zarella Salvatore

